

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE

N. G02215 del 02/03/2020

Proposta n. 2452 del 19/02/2020

Oggetto:

Art. 47 e 53 - LR 39/2002 e artt. 10 e 63 – RR 7/2005. Progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva di "Conversione di ceduo castanile in castagneto da frutto" - Comune di Capranica (VT) località Cacciatella - Foglio 17 - particelle catastali n. 105,106, 107 – Richiedente: Paolo Gennari – Superficie forestale: lotti A e C di 4.539 mq, lotto B di 2.842 mq per un totale di 7.381mq - Rilascio autorizzazione.

OGGETTO: Art. 47 e 53 - LR 39/2002 e artt. 10 e 63 – RR 7/2005. Progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva di “Conversione di ceduo castanile in castagneto da frutto” - Comune di Capranica (VT) località *Cacciatella* - Foglio 17 - particelle catastali n. 105,106, 107 – Richiedente: Paolo Gennari – Superficie forestale: lotti A e C di 4.539 mq, lotto B di 2.842 mq per un totale di 7.381mq - Rilascio autorizzazione.

Il Direttore della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei rifiuti

SU PROPOSTA della Dirigente dell'Area Valutazione di Incidenza e Risorse forestali;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “*Nuovo Statuto della Regione Lazio*”;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale (RR) 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i. concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale ed in particolare l'art. 2 relativo alle attività di indirizzo e attività di gestione e l'articolo 22 “*Criteri per l'istituzione delle aree*”, come modificato dall'art. 8, del RR 28 marzo 2013, n. 2, pubblicato sul BUR 28 marzo 2013, n. 26, supplemento n. 1, e s.m.i.;

VISTO il RR 13 ottobre 2017, n. 23, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 615 del 03/10/2017, con cui, nell'ambito di una parziale ridefinizione dell'assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale e della relativa rideterminazione delle competenze delle direzioni regionali, viene istituita la Direzione regionale “*Politiche ambientali e ciclo dei rifiuti*” con la declaratoria delle funzioni e competenze della ex Direzione regionale “*Valutazioni ambientali e Bonifiche*”;

VISTA la Determinazione del Direttore ad interim Ing. Mauro Lasagna n. G14893 del 02/11/2017 recante “*Istituzione Aree ‘Ciclo integrato dei rifiuti’ e ‘Valutazione di incidenza’ nella Direzione regionale Politiche ambientali e ciclo dei rifiuti*” con la quale tra le altre cose si istituisce l'Area “*Valutazione di incidenza*” con le competenze comprendenti il coordinamento e gestione della procedura di valutazione di incidenza, con riferimento alle Direttive europee 92/43/CEE e 2009/147/CE e al DPR n. 357/1997, anche in ambito di procedure VAS, e la collaborazione alla gestione delle altre attività in materia di Rete Natura 2000;

VISTO l'Atto di organizzazione n. G03396 del 20/03/2017 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Valutazione di incidenza all'Arch. Antonietta Piscioneri;

VISTA la DGR n. 714 del 03/11/2017 con la quale è stato affidato l'incarico di Direttore della Direzione regionale Politiche ambientali e ciclo dei rifiuti all'Ing. Flaminia Tosini;

VISTO l'Atto di organizzazione n. G15349 del 13/11/2017 “*Organizzazione delle strutture organizzative di base denominate ‘Aree’ e ‘Uffici’ della direzione regionale ‘Politiche ambientali e ciclo dei Rifiuti’*”, rettificato con Atto di organizzazione n. G15422 del 14/11/2017, con il quale si conferma l'Area “*Valutazione di Incidenza*” stabilendo che la stessa assuma la denominazione “*Valutazione di incidenza e risorse forestali*”;

VISTO il R.D. 3267/1923 ed il Regolamento di attuazione R.D. n. 1126/1926;

VISTA la L.R. n. 14/1999 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n. 39 del 28 ottobre 2002 e ss.mm.ii., “*Norme in materia di gestione delle risorse forestali*”;

VISTO il Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005 e ss.mm.ii., di attuazione dell'art. 36 della Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 39;

VISTA la Determinazione n. B0643 del 20 febbraio 2007 dell'Area Conservazione Foreste avente per oggetto: “*Art. 53, L.R. 39/2002 - art. 63, Regolamento Regionale n. 7/2005 - CRITERI E INDIRIZZI PER LA CONVERSIONE DEI CEDUI CASTANILI IN CASTAGNETI DA FRUTTO*” con la quale, tra l'altro, si stabilisce di avviare gli interventi di conversione dei cedui castanili in castagneti da frutto, istruendo esclusivamente le richieste presentate fino alla data del 31/01/2007, adottando tali siti quali ambiti territoriali di sperimentazione del protocollo di conversione ai sensi del R.R. 7/2005;

CONSIDERATO che le principali problematiche ambientali emerse durante la fase sperimentale e la fase autorizzativa delle domande erano legate:

- all'attacco del cinipide galligeno del castagno (*Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu), alla sua potenziale diffusione e alle condizioni fisiologiche delle gemme degli innesti in merito alla riuscita degli stessi;
- all'estensione e acclività della superficie soggetta a trasformazione per possibili dissesti idrogeologici;
- all'estensione territoriale delle trasformazioni che influiscono sulla conformazione del paesaggio;

VISTA la Determinazione n. A10067 del 5 ottobre 2012 dell'Area Conservazione Natura e Foreste avente per oggetto: "Conversione dei cedui castanili in castagneti da frutto. Risultati del monitoraggio e autorizzazione all'avanzamento delle trasformazioni" che, valutando positivamente la sperimentazione effettuata sulle richieste di trasformazione, ribadisce, tra l'altro, che le autorizzazioni concesse comportano i seguenti vincoli:

- la conversione all'inerbimento naturale della superficie e all'uso di tecniche compatibili con l'ambiente;
- il divieto di creazione di nuove piste e strade forestali;
- l'eliminazione progressiva, su ogni porzione soggetta a trasformazione uguale o inferiore a 5.000 mq, del 50% delle ceppaie sovrannumerarie e non innestate, dopo il terzo anno di riuscita dell'innesto e del restante 50% delle ceppaie non innestate, dopo il quinto anno di riuscita dell'innesto;

VISTA la richiesta di autorizzazione e la relazione tecnica acquisita con nota prot. reg. n. 889082 del 16.11.2019, inerente il Progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva di "Conversione di ceduo castanile in castagneto da frutto" di due lotti di castagneti cedui siti in Comune di Capranica (VT) località *Cacciatella* - Foglio 17 particelle catastali n. 105, 106, 107 - Richiedente: Sig. Paolo Gennari - in qualità di proprietario - per una superficie forestale suddivisa in tre lotti (A, B e C) così suddivisa:

- 1° Area formata da n. 2 lotti A + C di complessivi 4.539 mq (0,45 ha)
- 2° Area - lotto B 2.842 mq (0,28 ha)
- Totale Superficie da trasformare 7.381mq (0,73 ha)

ESAMINATO il progetto di trasformazione del ceduo castanile in castagneto da frutto redatto dalla professionista incaricata, Dott.ssa For. Romina Caccia:

CONSIDERATO che il territorio in esame non ricade all'interno di aree protette regionali "Parchi Naturali" né tanto meno rientra nella Rete Natura 2000 (Z.P.S. o ZSC);

CONSIDERATO che sul territorio in esame non sono presenti aree a rischio frana, di grado elevato o molto elevato (R3 ed R4), così come cartografate dal PAI dell'Autorità dei bacini regionali;

PRESO ATTO che nel piano regolatore generale del Comune di Caprarola (VT) inerente la superficie oggetto d'intervento non risultano presenti aree a rischio archeologico;

CONSIDERATO che il progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva ai sensi dell'art. 53 della LR n. 39/2002 risulta coerente con i criteri e gli indirizzi delle determinazioni citate;

CONSIDERATO che il giorno 14/11/2019 si è svolto il sopralluogo al fine di verificare la congruità delle previsioni di intervento rispetto allo stato delle formazioni oggetto di trasformazione;

CONSIDERATO:

- che la superficie investita a castagno risulta essere acclive, con pendenza di circa il 10% e non presenta problemi idrogeologici,
- che intorno al castagneto vi sono nuclei di boschi cedui di castagno con piante isolate di specie quercine;
- che la trasformazione richiesta avverrà su due superfici così come individuati nel progetto:
 - la 1° superficie è formata da n. 2 lotti individuati come **lotto A e lotto C** (vicino la ferrovia);
 - la 2° superficie da trasformare è il **lotto B**;

- che le ceppaie non innestate devono essere tagliate dopo 5 (cinque) anni di foglia, per cui le due superfici devono essere convertite progressivamente durante le varie stagioni silvane, come evidenziato nella Fig.1 - Cronoprogramma aggiornato dei lavori;

Fig.1 - Cronoprogramma aggiornato dei lavori

Lotto	1° ANNO 2020	2° ANNO 2021	3° ANNO 2022	4° ANNO 2023	5° ANNO 2024	6° ANNO 2025	7° ANNO 2026
A+C	Taglio e innesto	Ripulitura polloni soprannumerari ceppaie innestate	Eliminazione dei polloni non innestati (dopo 3 anni di foglia)	Ripulitura ceppaie non innestate (rilascio max 3 polloni)	Ripulitura ceppaie non innestate	Eliminazione di tutte le ceppaie non innestate (dopo <u>5 anni di foglia</u>)	
B		Taglio e innesto	Ripulitura polloni soprannumerari ceppaie innestate	Eliminazione dei polloni non innestati (dopo 3 anni di foglia)	Ripulitura ceppaie non innestate (rilascio max 3 polloni)	Ripulitura ceppaie non innestate	Eliminazione di tutte le ceppaie non innestate (dopo <u>5 anni di foglia</u>)

CONSIDERATO che, relativamente al **lotto C**, non deve essere trasformata la sola fascia di rispetto lungo la ferrovia, che limita l'area di intervento ed è confinante col nocciuolo, ma questa si deve mantenere e mantenere a bosco ceduo;

CONSIDERATA la presenza di singole piante di notevoli dimensioni di specie quercine o diverse dal Castagno e che queste devono essere preservate, se hanno un diametro (misurato ad 1,30m da terra), pari o superiore ai 32 cm (= > 100cm di circonferenza circa);

PRESO ATTO delle difficoltà di lavorazione della superficie investita dalla trasformazione determinate dalle ceppaie di castagno soprannumerarie rispetto a quelle innestate;

RITENUTO che si possa considerare l'intervento di conversione riuscito, sulla singola porzione di terreno, solo dopo il terzo anno dagli innesti questi si presentino in buono stato e vegetanti;

RITENUTO che, sulla porzione di terreno, in cui l'intervento di conversione è riuscito, dopo il terzo anno di foglia si possa procedere all'eliminazione del 50% delle ceppaie soprannumerarie (non innestate) e, solo dopo il quarto anno di foglia, si possa procedere anche all'eliminazione del restante 50% di tutte le ceppaie non innestate residue;

PRESO ATTO che la Determinazione di approvazione regionale, rappresenta il provvedimento finale abilitativo da parte dell'Amministrazione deputata ai sensi del Combinato disposto della LR 14/1999 e smi e della LR 39/2002 e smi;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,

A) di autorizzare il progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva di "Conversione di ceduo castanile in castagneto da frutto", per il terreno sito in Comune di Capranica (VT) località *Cacciatella* - Foglio 17 - particelle catastali n. 105,106, 107 – Richiedente: Paolo Gennari – Superficie forestale: lotti A e C di complessivi 4.539 mq, lotto B di 2.842 mq per una superficie totale di 7.381mq - progetto redatto dalla progettista Dott.ssa For. Romina Caccia;

B) di vincolare la presente autorizzazione al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1- la trasformazione dovrà avvenire conformemente al progetto attraverso la realizzazione del taglio del soprassuolo, in qualunque stadio di sviluppo si trovi, nel periodo stabilito dalle normative vigenti (Stagione silvana) e solo successivamente alla comunicazione di inizio lavori, da inviare all'Area Valutazione di Incidenza e Risorse forestali e alla Stazione dei Carabinieri Forestale competente territorialmente;

2- la trasformazione dovrà avvenire prima sui lotti A+C di 4.818mq (0,48 ha) e negli anni successivi sul lotto B di 2.842mq (0,28 ha) così come individuati nel progetto, e che tali lotti verranno convertiti

progressivamente durante le varie stagioni silvane, secondo il **Cronoprogramma aggiornato dei lavori**, evidenziato in **Fig. I**;

- 3- le trasformazioni dovranno avvenire in modo tale che dovranno essere rilasciati almeno n. 2 (due) polloni capitozzati sul 50% delle ceppaie su cui procedere ai relativi innesti, ovvero tagliando a raso e scegliendo sul 50% delle ceppaie almeno n. 2 (due) ricacci da innestare;
- 4- la trasformazione dovrà avvenire attraverso l'innesto sui polloni rilasciati e/o sulle piante selezionate eseguendo un numero non inferiore di n. 2 (due) innesti per soggetto;
- 5- la trasformazione dovrà avvenire attraverso l'eliminazione dei polloni innestati in sovrannumero decorsi almeno n. 3 (tre) stagioni di foglia sugli innesti stessi;
- 6- la trasformazione potrà avvenire attraverso l'eliminazione totale delle ceppaie non innestate dopo il quinto anno di riuscita dell'innesto;
- 7- la ripulitura periodica delle ceppaie innestate e non innestate potrà essere fatta annualmente salvaguardando i polloni innestati;
- 8- non deve essere trasformata la fascia di rispetto posta in pendenza lungo il confine con la ferrovia, **(lotto C)** ma questa si deve mantenere e manutene a bosco ceduo;
- 9- dovranno essere rilasciate le piante presenti di specie quercine o altre specie diverse dal castagno se hanno un diametro (misurato ad 1.30 metri di altezza), pari o superiore ai 32 cm (=> 100cm di circonferenza circa);
- 10- non potranno essere tagliati esemplari della flora protetta ai sensi della LR n.61 del 19.09.1974;
- 11- la trasformazione non altererà il vincolo boschivo sul lotto in conversione;
- 12- la conversione è vincolata all'inerbimento naturale della superficie e all'uso di tecniche compatibili con l'ambiente per la sistemazione dei versanti con terrazzamenti e muretti a secco, se già presenti, da utilizzarsi su quelle porzioni particolarmente pendenti;
- 13- è vietata la creazione di piste e strade forestali.

La presente autorizzazione è valida solo se le operazioni saranno avviate entro le prossime due stagioni silvane e, quindi, non oltre il 30 aprile 2022;

La presente autorizzazione viene rilasciata a norma degli Artt. 47 e 53 - LR 39/2002 e degli artt. 10 e 63 – RR 7/2005 e prescinde da qualsiasi norma e materia diverse da quelle afferenti alle competenze assegnate all'Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali con le Determinazioni regionali citate nelle premesse, e non esime il proponente dall'acquisire eventuali ulteriori pareri, nulla-osta e autorizzazioni prescritti ai sensi della normativa vigente sulle specifiche materie.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica, ovvero, ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito WWW.regione.lazio.it.

Il Direttore
Ing. Flaminia Tosini